

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

***Documento redatto ai sensi dell'art.6 comma 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 contenente
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE***

§	INDICE	Pag.
0	PREMESSA	3
	SEZIONE I	
1	PROFILO E <i>MISSION</i> DELLA SOCIETA'	5
2	COMPAGINE SOCIALE	7
3	ORGANI SOCIALI AL 31 DICEMBRE 2022	8
4	MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITA' E TRASPARENZA	10
	SEZIONE II	
5	PREMESSA	18
6	APPROVAZIONE PIANO	20
7	DEFINIZIONI	20
8	STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI	22
8.1	ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO	22
8.2	INDICATORI PROSPETTICI	23
9	MONITORAGGIO PERIODICO	24
10	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2022	24
10.1	RICAVI / INCREMENTO FATTURATO / COSTI DI PRODUZIONE (PERSONALE E MATERIALE DI CONSUMO)	25
10.2	GESTIONE CREDITI VERSO CLIENTI	26
10.3	ACCORDO PREMI DI RISULTATO	26
10.4	PROBLEMATICHE IN ORDINE ALLA PANDEMIA COVID-19	26
10.5	ANALISI DI BILANCIO	27
11	STRUMENTI INTEGRATIVI	28

§ 0 PREMESSA

Il D.Lgs. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. L’articolo 6 “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico.

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 “*Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4*”; disposizione che fa riferimento alla “*relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio*”.

In base all’art. 14, co. 2, “*Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento*”¹.

In particolare le società a controllo pubblico debbono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.

¹ Ai commi 3 e 4 dell’art. 14 del Testo unico si precisa - rispettivamente - che “*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile*” e che “*Non costituisce provvedimento adeguato [...] la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5*”. Tale ultimo comma dispone che “*Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti di capitale, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma*”.

Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti ulteriori presidi:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Labcam ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (e le relative procedure esimenti), comprensivo del Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché ha provveduto alla nomina del RPCT, adottando i Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione e l'Integrità e la Trasparenza, al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, ivi inclusa la prevenzione della corruzione.

Considerato che il Legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programma di valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l'obbligo di relazione stabilito ex art. 14, co. 2, il presente documento è stato redatto –in particolare con riferimento alla sezione attinente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in forza del documento “schema di relazione” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) ed. marzo 2019 (ultima *release* emessa), il quale propone una serie di raccomandazioni – elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito – per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica (di seguito anche “Testo unico”) in funzione di quanto disposto al successivo art. 14, co. 2. Detto documento, il quale fornisce una serie di raccomandazioni che nell’ottica di *early warning*, propongono l’impiego di indicatori *forward looking* per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale a favore della tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione, è stato utilizzato quale linea guida, selezionando, tra gli strumenti valutativi e gli indicatori proposti, quelli che si ritengono dotati di significatività in relazione alle peculiarità della Società.

SEZIONE I

§ 1 PROFILO E MISSION DELLA SOCIETA’

Labcam srl, Laboratorio Chimico Merceologico della CCIAA Riviere di Liguria, ha iniziato l’attività dal 01/03/2015 prendendo in dote le sezioni laboratorio e formazione dell’Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale della CCIAA di Savona.

L’attività in essere di Labcam, fin dalla sua nascita nel 1995, è stata indirizzata nel supporto ai settori produttivi del territorio, agli istituti pubblici (es. Comuni) e ai privati cittadini interessando una serie di attività che hanno avuto fondamentale sviluppo a partire dal 2007 per decisione dell’allora giunta camerale e del consiglio di amministrazione dell’azienda stessa.

Le disposizioni normative, che a suo tempo indirizzarono il campo operativo delle aziende speciali delle CCIAA (specificamente modificandone la libertà decisionale ed operativa in materia di personale e della gestione delle risorse), hanno trovato ulteriore applicazione anche per le società con natura giudica quale Labcam (società a partecipazione pubblica al 100%), pur con talune difficoltà applicative di detti vincoli in relazione alla natura prettamente commerciale di Labcam.

Il Laboratorio esegue analisi e sperimentazioni per conto terzi, prevalentemente nel settore agroalimentare e, per scelta legata alle risorse in essere e alla storia del Laboratorio, con minore frequenza nel settore ambientale: detti servizi sono prestati tramite versamento del corrispettivo da parte dei beneficiari.

La fruizione dell’attività di analisi è sia su base volontaria (es. controlli qualità), sia quale conseguenza di specifici adempimenti normativi.

In Liguria esistono almeno altri 9 laboratori privati di analisi conto terzi, di cui 4 con un assetto comparabile a Labcam. A livello nazionale, prendendo a riferimento i laboratori accreditati ISO 17025, le attività di prova riguardano circa 2000 strutture. Considerando che una parte dei servizi erogati riguarda l’attività in Buone Pratiche di

Laboratorio (BPL) è di fatto interessante indentificare altre 75 strutture presenti in Italia di cui circa 30 nel medesimo settore operativo della Società.

Si fa notare come risulti sempre attuale, per i clienti di Labcam, l'appel per il “marchio” Camera di Commercio: i laboratori camerati, nati all'inizio del 1900 per oggettivare la qualità merceologica dei beni trattati tra fornitore e cliente, continuano a mantenere, nonostante le difficoltà riscontrati per tutti negli ultimi anni, una riferibilità indiscussa a livello nazionale.


Labcam risulta:

1. inserita nell'Elenco Regionale dei laboratori effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo in possesso dei requisiti previsti in appositi elenchi predisposti dalle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, che ne rende possibile l'esercizio dell'attività a favore degli operatori del settore alimentare su tutto il territorio nazionale;
2. avere ottenuto la Certificazione N° 2022/19 del 20/05/2022 ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2 marzo 2007, degli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 4 luglio 1997 – Idoneità ad effettuare test nel rispetto dei principi della Buona Pratica di Laboratorio di cui all'allegato II del citato decreto legislativo (aree di competenza: 1) saggi fisico-chimici 5) studi sul comportamento in acqua, terra, aria; bioaccumulazione 6) studi sui residui);
3. inserita nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi di Microbiologia, IPA, PCB, Metalli e Micotossine;
4. autorizzata dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo per le prove autorizzate (Decreto 16 dicembre 2014) e per l'esecuzione di analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica; dal medesimo Ministero ha ottenuto il riconoscimento del Comitato di assaggio professionale per la valutazioni organolettiche degli oli di oliva vergini;
5. inserita nel registro di EDEKA dei laboratori approvati per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA;
6. in forza di provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) il laboratorio risulta iscritto allo Schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche (protocollo 443/327);
7. avere ottenuto l'approvazione da parte di QS- Fachgesellschaft Obst – Gemüse-Kartoffeln GmbH per il controllo di residui in Frutta, Verdura, Patate e Mangimi
8. risulta inoltre dotata delle seguenti certificazioni:

- Accredia (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) – Laboratorio che opera in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per le prove riportate nell'elenco consultabile sul sito ACCREDIA (ACCREDITAMENTO N° 0218);
- Certiquality: Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 (n. 974).

§ 2 COMPAGINE SOCIALE

Il Capitale sociale di Labcam, interamente sottoscritto e versato, è pari ad €.100.000,00 e al 31 dicembre 2022 risulta interamente in titolarità della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Riviere:



Dato estratto da visura camerale e non modificato al 31/12/2022

§ 3 ORGANI SOCIALI al 31 dicembre 2022

Gli Organi sociali risultano così composti:

Consiglio di amministrazione:

Presidente: Paola Freccero
Michele Introna
Luciano Manasia

Tiziano Venturino

Giuseppe Ghu

Il Consiglio di Amministrazione attuale di Labcam è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2022 e durerà in carica per anni tre.

Sindaco: Silvano Montaldo

Il Sindaco è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in pari data, con incarico di durata triennale.

Le modalità di nomina, il numero, le cause di ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità, le attribuzioni, i compensi e le norme di funzionamento degli organi societari sono disciplinate nello Statuto sociale, in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali.

Il sistema di governo e di controllo è improntato alla sana e prudente gestione della società e consente di mitigare i rischi e di assicurare adeguati flussi informativi.

Gli Amministratori e il Sindaco devono possedere requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto Labcam è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo (art.10).

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.

Durano in carica per il periodo di tempo stabilito dai Soci e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili (art.11). Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato.

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata, a norma di Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione –salvo casi di urgenza- almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Organo Amministrativo informa semestralmente i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione delle linee guida strategiche e –più in generale- circa l'andamento dell'attività sociale.

Lo Statuto sociale riconosce all'Assemblea la determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori: ad essi può essere riconosciuto un compenso. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del CDA dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica. Al 31.12.2019 l'attività dei membri del CDA risulta prestata a titolo gratuito.

Sindaco Unico con funzioni di Revisore

Il Sindaco di Labcam, nominato dall'assemblea dei Soci del 16 giugno 2022 nella persona del dott. Silvano Montaldo, durerà in carica per un triennio.

Il Sindaco Unico è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 e 203 bis c.c.

Il compenso è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Per l'esercizio 2022 i compensi attribuiti dall'Assemblea al Sindaco sono stati pari (con esclusione dell'IVA e contributi di legge se dovuti) a Euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Si precisa che i suddetti compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio.

Assemblea

Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate dall'art.17 dello Statuto.

Direttore Generale

Ai sensi del vigente Statuto (art.13) particolare rilievo assume la figura del Direttore Generale, poiché lo stesso competono specifici poteri ed attribuzioni – tanto di natura ordinaria che straordinaria- nella conduzione della società in materia di sicurezza, ambiente, organizzazione e gestione del personale, approvvigionamenti, forniture e clientela. In particolare il Direttore concorre nella attuazione dei programmi e cura l'esecuzione delle delibere del CDA ed elabora insieme al Consiglio le linee guida strategiche, il business plan ed il budget annuale della Società.

§ 4 MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 e PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITA' E LA TRASPARENZA

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, Labcam ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D. Lgs. 231/2001 e dotarsi di un Modello atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Il Modello è predisposto secondo i dettami del Decreto Legislativo e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria e ABI.

La decisione di adozione del Modello è attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli azionisti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Labcam all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Labcam, ha conseguentemente provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza Monocratico, individuato nell'Avvocato Gian Luca Ballero Dalla Dea, conferendogli il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello stesso.

Nel corso del 2022 La Società ha provveduto a rimettere il Modello 231/01 in rev.2, al fine di riaggiornare la documentazione rilevante alle nuove fattispecie di reato introdotte dal Legislatore.

Il Modello si compone, ad oggi, di una Parte Generale oggetto di pubblicazione sul sito web aziendale, e di una serie di parti speciali dedicate alle categorie di reato ritenute rilevanti.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* ha inteso rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Le misure previste dalla Legge contro la corruzione si articolano come segue:

- sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) il comma 4 dell'art. 1 della L. n.

190/2012 stabilisce “*Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministripredispone il Piano nazionale anticorruzione.....*” il comma 5 continua stabilendo “*Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*”;

- sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) il comma 7 della precitata legge prevede che “*... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*” che, ai sensi del comma 12 “*in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ... risponde nonché sul piano disciplinare, per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano*”.

- sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che deve essere elaborato sulla base del PNA emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica: il comma 8 stabilisce che “*L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica*”.

Come noto con Delibera numero 7 del 13 gennaio 2022 è stato approvato in via definitiva il PNA 2022, i cui contenuti sono stati oggetto di disamina da parte di RPCT ed OdV già allorquando il PNA era in consultazione.

Ai fini delle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi restano valide le indicazioni di cui ai contenuti dell'ALLEGATO I del PNA 2019, contenente le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi: esso specifica in premessa che «*il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il presente allegato metodologico ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. Il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da*

seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo».

Le indicazioni contenute nel documento risultano elaborate:

- ✓ nel rispetto dei c.d. “Principi Guida”, esplicitati nel testo del PNA 2019 (Parte II, § 1.) e PNA 2022;
- ✓ intervenendo in maniera sostanziale sugli snodi rispetto ai quali le analisi dei PTPCT, finora condotte da ANAC, hanno evidenziato rilevanti criticità (ad es. la valutazione del rischio);
- ✓ rivisitando e svolgendo approfondimenti ulteriori rispetto al passato relativamente ad alcuni aspetti del processo di gestione del rischio finora poco sviluppati (ad es. il monitoraggio);
- ✓ fornendo alcune semplificazioni al fine di favorire l’attuazione graduale del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, soprattutto da parte di amministrazioni di piccole dimensioni.

Nel Piano 2023-2025, tempestivamente adottato, sono stati nuovamente presi in esame i seguenti aspetti:

a) è stato oggetto di disamina il contesto esterno di riferimento. Ed, infatti, Anac puntualizza quanto di seguito riportato: *«l’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell’ambiente in cui opera. In particolare, l’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l’amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale».*

b) Per quanto concerne l’analisi del contesto interno esso riguarda gli

«aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione». Appare conseguentemente necessario rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa dell'amministrazione, la quale deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa.

c) E' stato compiuto un percorso volto ad una più puntuale identificazione e descrizione dei processi (e, pur considerata la realtà aziendale, di eventuali sotto-processi) che ineriscono la macro-area di riferimento, ai fini della analisi del rischio corruttivo. A detta dell'Autorità *«per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi: o elementi in ingresso che innescano il processo – “input”; o risultato atteso del processo – “output”; o sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”; o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; o tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); o vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); o risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); o interrelazioni tra i processi; o criticità del processo».*

Da ultimo sono stati presi in debito esame i contenuti del PNA 2022, ove al §4 l'Autorità ha precisato che *“le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità. Gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017. Per quanto riguarda la trasparenza, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti seguono le indicazioni già date dall'Autorità nelle delibere nn. 1310/2016 e 1134/2017, già richiamate, unitamente alle misure di semplificazione indicate dall'Autorità al § 10 Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di cinquanta dipendenti?”.*

Si evidenzia come Labcam rientri tra quelle realtà -con numero di dipendenti inferiore a 50- a cui si applicano nell'attuazione della normativa semplificazioni, che riguardano anche la sottosezione dedicata alla prevenzione della corruzione e

alla trasparenza (§10.1 PNA 2022).

In merito si ricorda come le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo ove nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, ovvero che non:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Quanto sopra premesso RPCT ha ritenuto di emettere in ogni caso la nuova release del Piano al fine di conformarsi alle indicazioni emanate dalla Autorità, in particolare con riferimento alla manifestata esigenza di *“compilazione di un documento snello, in cui ci si avvale eventualmente di allegati o link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo”* (Pag.27 PNA 2022).

Rispetto la Piano previgente RPCT ha conseguentemente, in particolare, provveduto:

- (i) ad una rivisitazione del contesto esterno, limitando le informazioni a quanto valutato pertinente per la disamina del rischio corruttivo in Labcam;
- (ii) ad estrapolare, ai fini di una migliore fruibilità e futura implementazione, la valutazione del rischio in riferimento ai vari processi aziendali, allocandolo in un distinto allegato excel, parte integrante del Piano;
- (iii) ad una più puntuale verifica dei rischi derivanti dal pantouflage e alla adozione di misure di prevenzione, pur considerata la concreta realtà aziendale.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge

6 novembre 2012, n. 190, approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La Società ha adempiuto all'incombente di nomina del RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Integrità e Trasparenza), individuato –in considerazione delle peculiarità dell'Organigramma aziendale- nell'unica figura dirigenziale, dott. Luca Medini.

Le attività di redazione del Piano Triennale Anticorruzione e della Trasparenza sono svolte da RPCT in stretta collaborazione e con il supporto di OdV. E' infatti di tutta evidenza come i documenti redatti in attuazione della Legge 190/2012 nonché del D.Lgs 33/2013 e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 debbano essere coordinati tra loro e valutati quale un sistema integrato di controllo interno. Ed infatti, salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organizzativa e procedurale consente di esplicitare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di corruzione passiva, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corruzione passiva, sono già mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231. I casi in cui l'omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono le aree ed i procedimenti afferenti ad attività di pubblico interesse e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe essere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preventive e controlli successivi specifici. In tale ottica il Piano Anticorruzione e l'adempimento agli obblighi di Trasparenza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.231/01) in materia societaria (art. 25 ter) e in materia di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies).

Le attività e le riunioni di OdV e RPCT sono debitamente verbalizzate a Libro Verbali.

Il Piano è annualmente oggetto di approvazione da parte del CDA e di pubblicazione sul sito web aziendale, pagina Società Trasparente.

Si dà atto sin d'ora che è incorso la riformulazione della Procedura Whistleblowing, al fine di conformarla alle novità introdotte dal D.Lgs 24/2023.

Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art.11 del Dlgs. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"* costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili"* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti *web* istituzionali.

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi chi li riguardano.

La Legge 190/2012 prevede, altresì, che con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi sopra citati e le relative modalità di pubblicazione. La sezione "Società Trasparente" della Società, accessibile dalla *home page* ha *format* conforme all'ALL. I del Decreto 33/2013, alle determinazioni ANAC promulgate in materia e al disposto del decreto legislativo sulla trasparenza del 25 maggio 2016, n. 97 denominato *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016), che introduce il FOIA (Freedom of information act), ossia il diritto di accesso agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.

Il Modello 231/01 e i PTCT emessi nel corso degli anni risultano pubblicati alla pagina <https://www.labcam.it/societatrasparente/disposizioni-general/disposizioni-general/>. I PTPC risultano altresì pubblicati alla sezione <https://www.labcam.it/societa-trasparente/prevenzione-della-corruzione/> e le Relazioni di RPCT al link <https://www.labcam.it/societa-trasparente/dati-ulteriori/>.

Si ricorda come in Labcam le funzioni di O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) siano assolte dall'Organismo di Vigilanza. Si dà atto che OdV si è confrontato con RPCT a seguito della emanazione della delibera di Anac con cui l'Autorità ha fissato al 30 giugno 2022 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022.

L'attestazione degli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è stata pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 2022 e il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto ad inviare ad ANAC la sola griglia di rilevazione all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

SEZIONE II

§ 5 PREMESSA

La gestione aziendale sia condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali e gli amministratori attuano un costante monitoraggio dei risultati conseguiti, da realizzarsi mediante opportuni strumenti di controllo di gestione. Del resto, il già richiamato art. 6, co. 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016 invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della realtà, chiamato a trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. È quindi chiara la volontà del legislatore a che la società a controllo pubblico istituisca adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle *performance* economico-finanziarie in corso d'anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell'ambito dell'attività aziendale. Si tratta della preconditione ineludibile all'efficace attività di prevenzione della crisi, posto che solo ove l'azienda si doti di idonei strumenti di programmazione e controllo (i cui contenuti non possono che essere definiti dalla singola realtà in base alle specifiche caratteristiche relative

a dimensioni, tipologia dell'attività esercitata, mercato di riferimento, rigidità dei meccanismi di determinazione dei prezzi di vendita, e così via) potranno essere rilevati con sufficiente anticipo eventuali segnali premonitori di possibili situazioni di difficoltà.

Come sopra anticipato l'Organo Amministrativo informa almeno semestralmente i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione delle linee guida strategiche e –più in generale- circa l'andamento dell'attività sociale anche con il supporto del Piano Progettuale triennale, elaborato di prassi semestralmente dal Direttore Generale, che contiene una disamina aggiornata dell'andamento finanziario del Laboratorio (costi/ricavi del laboratorio).

In considerazione della natura della Società e dell'organigramma presente Labcam non ha istituito un ufficio di controllo interno.

Secondo le indicazioni del documento “schema di relazione” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) ed. marzo 2019 la valutazione del rischio di crisi aziendale non può essere condotta esclusivamente sulla base degli indici di bilancio (che costituiscono uno solo tra i diversi strumenti diagnostici): depone in tal senso la lettera della norma, la quale fa riferimento a “indicatori”, così alludendo a un concetto di più ampia portata rispetto ai meri “indici” ricavabili dal bilancio, per sottolineare l'esigenza di individuare elementi di allerta in grado di segnalare in modo incontrovertibile o quantomeno probabile una situazione di insolvenza anche solo prospettica. Ciò poiché il concetto di crisi aziendale accolto dagli artt. 6 e 14 del Testo unico non coincide con quello che funge da presupposto – in ambito concorsuale – per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: non si tratta, quindi, di un contesto tale da far considerare ormai prossima (e inevitabile) l'insolvenza, bensì come detto, di una situazione che si colloca in una fase anteriore e che è tale da imporre provvedimenti adeguati a determinarne la reversibilità, al fine di scongiurare l'attivazione della procedura concorsuale. Mentre l'insolvenza può essere accertata prevalentemente *ex post* anche dall'esterno e attraverso dati contabili e/o consuntivi, la crisi (non ancora cristallizzata e dunque non ancora originante l'insolvenza) presuppone una visione non più storica bensì prospettica, tesa a individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo alle obbligazioni già assunte ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività. Ne consegue che l'accertamento della crisi, pur non escludendo il ricorso a dati contabili e/o consuntivi, richiede che questi siano valorizzati nella prospettiva della loro

capacità di segnalare futuri squilibri; e, in tale ottica, poco significativi allo scopo risultano gli indicatori finanziari, soprattutto se esaminati singolarmente (vale a dire senza un adeguato confronto spaziale-temporale e senza un'analisi congiunta con la *ratio* e i risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda) e asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa.

L'individuazione della crisi, inoltre, impone comunque una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale e implica un approccio specifico rispetto alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza.

Il CNDCEC ha pertanto ritenuto di definire la nozione di crisi sulla base del concetto di *“incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate”*. Tale definizione assume la centralità della dimensione finanziaria, sia attuale che futura, attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi, con estensione alle obbligazioni non ancora assunte purché prevedibili nel normale corso di attività o in base alla programmazione aziendale.

Gli strumenti per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento della situazione aziendale sono, in definitiva, gli indici e i margini di bilancio (di liquidità, di tesoreria, di indipendenza finanziaria, di redditività, etc.) che sono il frutto dell'elaborazione dei dati riflessi nelle situazioni economico-patrimoniali e nei bilanci annuali ovvero espressione del rapporto fra i valori numerici di due grandezze in valore assoluto o percentuale. Tali elaborazioni consentono di avere una fotografia dell'andamento storico economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda in un determinato arco temporale. L'organo di governo è quindi chiamato ad assumere anche un'ottica prospettica e di programmazione, poiché solo una programmazione a medio termine può rilevare in modo efficace uno stato di crisi, così confermandone la definitività o anticipandone gli esiti; e deve adottare strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto a dimensioni, complessità e contesto aziendale, tali da consentire, appunto in ottica prospettica, di monitorare l'andamento e di prevenire situazioni di crisi e/o di insolvenza.

In tal senso, vanno privilegiati *business plan* o documenti di programmazione costituiti con rigore, in modo da rispondere ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, chiarezza e controllabilità.

§ 6 APPROVAZIONE PIANO

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successivo art.14 l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del mese di giugno 2023, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa.

§ 7 DEFINIZIONI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni?”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

§ 8 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a *“indicatori”* e non a *“indici”* e, dunque –come in Premessa già anticipato- a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

§ 8.1 Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	622.572	574.108	456.082	526.043
Margine di struttura	12.443	210	-13.515	108.819
Margine di disponibilità (CCN)	796.461	769.120	623.371	685.893
Indici				
Quoziente di disponibilità	244,66%	234,02%	194,76%	220,68%
Indebitamento Totale	37,04%	41,70%	45,26%	47,19%
Indebitamento a m-l termine	11,49%	14,49%	11,40%	15,24%
Indipendenza finanziaria	38,07%	36,34%	33,36%	35,60%
Leva finanziaria	262,65%	275,19%	299,75%	280,92%
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	136.168	76.993	75.234	182.889
Risultato operativo(EBIT)	43.969	5.528	9.450	35.718
Indici				
Return on Equity(ROE)	6,58%	15,44%	2,32%	2,61%
Return on Investment(ROI)	2,87%	6,06%	1,23%	1,85%
Return on sales(ROS)	3,27%	7,51%	1,48%	1,85%
Altri indici e indicatori				
Rapporto D/E(<i>Debt/Equity</i>)	0,94	1,11	1,32	1,29
Rapporto oneri finanziari su MOL	4,04%	7,23%	8,64%	3,41%

§ 8.2 Analisi degli indici in rapporto ai parametri di allerta settoriali

La Società così come previsto anche dal documento del CNDCEC ha ritenuto opportuno adottare i 5 indici di settore di cui all'art.13 co. 2 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) di seguito riportati:

Indice	Valore al 31/12/2022	Parametro soglia di allerta
--------	----------------------	-----------------------------

Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)	$5.501/1.888.046 = 0,29\%$	1,8%
Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto / debiti + ratei)	$820.513/ 924.730 = 88,73\%$	5,2%
Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/tot. attivo)	$(184.521)/2.155.117 = -8,56\%$	1,7%
Liquidità (attivo a breve + ratei / passivo a breve + ratei)	$1.265.361/677.094 = 186,88\%$	95,4%
Indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari / tot.attivo)	$72.056/2.155.117 = 3,34\%$	11,9%

Viene inoltre riportata integralmente la tabella dei parametri di allerta settoriali come individuati dal CNDCEC.

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD. ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Dall'analisi di questi indici emerge chiaramente come gli stessi rispettino ampiamente e contemporaneamente tutti i parametri calcolati dall'analisi statistica del CNDCEC tranne il ritorno liquido dell'attivo.

Questo in quanto nel 2022 si è registrato, come evidenziato nel rendiconto finanziario, un flusso finanziario dell'attività operativa negativo: si rende noto che è semplicemente dovuto al fatto dell'incremento dei crediti verso clienti in seguito all'emissione di rilevanti fatture a fine anno e all'iscrizione di un consistente importo di fatture da emettere al 31/12/2022 nei confronti di Dow agriscienze.

Si rende altresì noto che praticamente tutte le fatture emesse e da emettere al 31/12/2022 sono state incassate alla data odierna.

§ 9 MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere, con il supporto del Direttore Generale, con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.



L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

§10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel presente documento, elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto *infra* indicato.

§10.1 Ricavi / Incremento fatturato / Costi di produzione (personale e materiale di consumo)

Primo elemento di disamina è valutazione dei ricavi di esercizio anno 2022 (e comparazione con annualità pregresse), numero dei rapporti di prova (con comparazione rispetto al biennio precedente) e dei costi principali.



Dettaglio:

- Aumento del costo del personale dipendente ma diminuzione dei costi di consulenze continuative
- Numero dei rapporti di prova in aumento
- Spese generali 2022 vs 2021 = +5,5%

§10.2 GESTIONE CREDITI VERSO CLIENTI

Si osserva come anche nel corso del 2022 sia stata oggetto di monitoraggio ed intervento la **situazione dei crediti verso clienti**, con conseguente attenzione alla gestione e al recupero degli stessi che ha portato ad una ulteriore riduzione come riportato nella seguente tabella

CREDITI IN ESSERE PER FATTURE EMESSE AL 31/12/2021	Euro 8000 di cui Euro 6000 antecedenti al 2021
CREDITI AL 31/12/2022	Euro 765.526
Di cui crediti BPL	Euro 223.375 (DOW) + Euro 150 (altri)
Crediti totali al 31/03/2023	Euro 38.505 (+ Euro 223.375 (DOW))

§10.3 ACCORDO PREMI DI RISULTATO

Ulteriore momento di valutazione è rappresentato dalla elaborazione del **documento Accordo Premi di Risultato**, in seguito approvato in prima versione nel corso del CDA del 17/4/2020. L'accordo è stato redatto in attuazione a quanto previsto dal CCNL di riferimento con validità 1 gennaio 2017 (articoli 19 e ss.), con previsione di uno specifico premio di risultato, la cui **corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.**

La Società ha ribadito la necessità di impostare il funzionamento dell'organizzazione del lavoro e conseguentemente la gestione del premio di risultato sulla base di parametri oggettivi di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano, da un lato comuni a tutti i dipendenti della Società, dall'altro, specifici per ciascun ambito organizzativo e che tengano, altresì, conto del contributo di ciascun lavoratore al raggiungimento di detti miglioramenti.

§ 10.4 PROBLEMATICHE IN ORDINE DEL CONFLITTO IN UCRAINA

La Società ha esaminato altresì i potenziali impatti conseguenti alla pandemia da CoViD-19. Oltre a porre in essere e monitorare gli opportuni presidi a tutela della salute del personale dipendente

(emanando appositi Protocolli di prevenzione) è stata oggetto di disamina la contrazione di alcuni reparti oggetto dell'attività di Labcam, tra i quali le BPL. Le restrizioni di legge ai fini del contenimento del Covid-19 hanno avuto impatto sulle attività di sviluppo commerciale anche nel corso dell'anno 2022. A parte alcune attività, ad oggi Labcam non ha subito in modo significativo l'impatto della pandemia che invece ha investito gran parte del tessuto economico-produttivo.

Per quanto riguarda le implicazioni del conflitto bellico in Ucraina, si rende noto che la Società sta continuamente monitorando il relativo impatto sulle proprie attività così da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. Si rende noto che Labcam in ogni caso non opera direttamente con clienti russi e/o ucraini.

§10.5 ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	622.572	574.108	456.082	526.043
Margine primario di struttura	12.443	210	-13.515	108.819
Margine di disponibilità	796.461	769.120	623.371	685.893
Indici				
Quoziente di disponibilità	244,66%	234,02%	194,76%	220,68%
Indebitamento Totale	37,04%	41,70%	45,26%	47,19%
Indebitamento a m-l termine	11,49%	14,49%	11,40%	15,24%
Indipendenza finanziaria	38,07%	36,34%	33,36%	35,60%

Leva finanziaria	262,65%	275,19%	299,75%	280,92%
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	136.168	76.993	75.234	182.889
Risultato operativo(EBIT)	43.969	5.528	9.450	35.718
Indici				
Return on Equity(ROE)	6,58%	15,44%	2,32%	2,61%
Return on Investment(ROI)	2,87%	6,06%	1,23%	1,85%
Return on sales(ROS)	3,27%	7,51%	1,48%	1,85%
Altri indici e indicatori				
Rapporto D/E(<i>Debt/Equity</i>)	0,94	1,11	1,32	1,29
Rapporto oneri finanziari su MOL	4,04%	7,23%	8,64%	3,41%

La seguente tabella riporta i 5 indici di settore di cui all'art.13 co. 2 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) con a fianco le soglie di allerta come individuate dal documento del CNDCEC di ottobre 2019.

Indice	Valore al 31/12/2022	Parametro soglia di allerta
Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)	$5.501/1.888.046 = 0,29\%$	1,8%
Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto / debiti + ratei)	$820.513/ 924.730 = 88,73\%$	5,2%
Ritorno liquido dell’attivo (cash flow/tot. attivo)	$(184.521)/2.155.117 = -8,56\%$	1,7%
Liquidità (attivo a breve + ratei / passivo a breve + ratei)	$1.265.361/677.094 = 186,88\%$	95,4%
Indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari / tot.attivo)	$72.056/2.155.117 = 3,34\%$	11,9%

Per una valutazione degli indici di settore si rinvia a quanto già osservato a pagina 24.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

§ 11 STRUMENTI INTEGRATIVI

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della eventuale mancata integrazione

Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	<p>La Società ha adottato, tra le altre le seguenti procedure interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura Gestionale 03 e doc. richiamati - Manuale Qualità §6 gestione risorse - Procedura Rilevazione Presenze e Gestione servizio retribuzione (rev 2018) - Procedura Gestionale 09 e doc. allegati (Fornitori del laboratorio e approvvigionamento: qualificazione dei fornitori, acquisto, conservazione e controllo materiale utilizzato nell'attività lavorativa) - Manuale Qualità (§7.10 approvvigionamento) - Manuale Qualità (in particolare: §7.10 approvvigionamento; §7.10.1 Processo di approvvigionamento; §7.10.2 Valutazione dei fornitori; §7.10.4 Verifica del prodotto acquistato) - Procedura "Contabilità" ai fini della verifica dei flussi e della gestione delle transazioni finanziarie - Procedura Gestione Bilancio e dei Rapporti Societari - Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità - Transparency PA WHISTLEBLOWING POLICY 	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		<p>La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un Ufficio di internal Audit</p>

Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato i seguenti presidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; 	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si è ritenuto necessario adottare ulteriori strumenti integrativi